

Edizione di giovedì 17 maggio 2018

PENALE TRIBUTARIO

Documenti fittizi allegati al modello 730 e falsa fatturazione
di **Marco Bargagli**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Remunerazioni variabili a dipendenti in derivazione rafforzata
di **Fabio Landuzzi**

IMU E TRIBUTI LOCALI

IMU: la risoluzione del leasing sposta la debenza sul concedente
di **Alessandro Bonuzzi**

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta R&S e operazioni straordinarie: nuovi chiarimenti
di **Lucia Recchioni**

IVA

Il recapito della fattura elettronica
di **EVOLUTION**

PENALE TRIBUTARIO

Documenti fittizi allegati al modello 730 e falsa fatturazione

di **Marco Bargagli**

L'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#) (rubricato **dichiarazione fraudolenta** mediante **uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**) sanziona con la **reclusione** da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al **fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, avvalendosi di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, **elementi passivi fittizi** che consentono di **ridurre la base imponibile**.

La **riforma dei reati penali tributari** introdotta con il **D.Lgs. 158/2015** ha recato effetti anche sull'ipotesi delittuosa in rassegna, **sopprimendo** la locuzione **"annuali"** e, simmetricamente, ampliando la tipologia delle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente quali, ad esempio quelle:

- di **liquidazione** di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni e di imprese individuali;
- di **inizio e chiusura** della procedura concorsuale, nei casi di **fallimento** o di **liquidazione coatta amministrativa**;
- di **trasformazione, fusione e scissione**;
- presentate dai **curatori di eredità giacenti** e degli **amministratori di eredità devolute** sotto condizione sospensiva in **favore di nascituri non ancora concepiti**.

In buona sostanza il **soggetto attivo del reato** deve indicare in una delle **dichiarazioni dei redditi** previste ai fini Iva e ai fini delle imposte sui redditi, **anche di natura infrannuale**, **"elementi passivi fittizi"**, rappresentati da **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**.

In merito, l'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#) (rubricato **fatturazione delle operazioni**), prevede che per **ciascuna operazione imponibile** il soggetto che effettua la **cessione del bene o la prestazione del servizio** deve **emettere una fattura**, anche sotto forma di **nota, conto, parcella e simili**.

Quindi, per **integrare il reato di cui all'[articolo 2 del D.Lgs. 74/2000](#)**, occorre inserire nella dichiarazione dei redditi **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (es. **parcelle, note debito, scontrini fiscali, schede carburanti** etc.).

Sul punto, la **prassi operativa** ha chiarito che: **"i documenti diversi dalle fatture, rilevanti ai fini della fattispecie in esame, sono soltanto quelli idonei ad assolvere ad una funzione probatoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, quali, ad esempio, le fatture redatte secondo modalità alternative (nota, parcella, conto e simili) ex articolo 21, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, gli scontrini**

e le ricevute fiscali, i documenti di trasporto, le “schede carburante”, le autofatture” (cfr. Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, **circolare n. 1/2018** del Comando Generale della Guardia di Finanza, volume I – parte II – capitolo 1 *“Il sistema penale tributario in materia di imposte dirette e Iva”*, pag. 152 e ss.).

Di conseguenza, prosegue il manuale operativo, la circostanza che la **norma** si riferisca anche ad **“altri documenti”** e precisi che la **condotta incriminata** si realizza anche attraverso la **semplice detenzione dei documenti stessi in funzione probatoria rispetto all’Amministrazione**, sempre che siano poi **utilizzati in dichiarazione**, dimostra che fra i **soggetti attivi del reato** rientrano anche coloro che **non sono obbligati all’istituzione, tenuta e conservazione delle scritture contabili**.

Ciò posto, occorre domandarci se possa ritenersi integrata la fattispecie di **reato** prevista e punita dall’[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#) qualora il **contribuente** (es. persona fisica) **alleggi al modello 730 documenti in tutto o in parte inesistenti** per ottenere **indebite detrazioni fiscali**.

Sullo specifico punto, la suprema **Corte di cassazione, sezione 3^a penale**, con la [sentenza n. 17126/2018 del 24.01.2018](#), si è espressa in senso affermativo giudicando **penalmente rilevante** la condotta posta in essere da una serie di soggetti che, in associazione tra di loro, avevano realizzato un *“programma delinquenziale”* attuato attraverso la **presentazione fraudolenta delle dichiarazioni dei redditi e della documentazione** ivi allegata.

Il **sistema evasivo** posto al vaglio degli ermellini era così strutturato:

- venivano prima **contattati i contribuenti** disposti a **presentare dichiarazioni dei redditi infedeli**;
- venivano **formate fatture false (es. spese mediche inesistenti)** da **allegare alle dichiarazioni dei redditi 730** che, una volta predisposte materialmente, **venivano trasmesse ad un CAF** e, successivamente, **inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, determinando un ingente credito Irpef a favore dell’organizzazione criminosa**.

Sullo specifico punto, i **giudici di legittimità** hanno affermato il principio in base al quale **integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la falsa indicazione, nella dichiarazione Irpef, di spese deducibili dall’imposta quando le stesse non siano state effettuate o siano state effettuate in misura inferiore**.

In merito, è stato ribadito che per **realizzare il reato previsto dall’articolo 2 D.Lgs. 74/2000**, rientrano nella **nozione di documenti inesistenti** quelli aventi, ai fini fiscali, **valore probatorio analogo alle fatture** tra cui le **ricevute fiscali** e simili nonché quei **documenti da cui risultino spese deducibili dall’imposta**, come, per esempio, le **ricevute per spese mediche o per interessi sui mutui e le schede carburanti**.



REDDITO IMPRESA E IRAP

Remunerazioni variabili a dipendenti in derivazione rafforzata

di **Fabio Landuzzi**

L'aggiornamento del documento "***La fiscalità delle imprese Oic Adopter***" edito dalla **Fondazione Nazionale Commercialisti** e **pubblicato il 24 aprile 2018** contiene una sezione dedicata ad alcune fattispecie molto frequenti nella vita delle imprese e riferite agli **impatti contabili e fiscali dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio**. Fra i casi affrontati in questa nuova sezione del documento, uno di essi riguarda il tema delle **remunerazioni variabili corrisposte ai dipendenti**.

Come noto, le fattispecie che si incontrano nella prassi sono molto variegate, ma possono essere in linea di massima raggruppate sotto il profilo contabile e fiscale in **due tipologie**:

- **la prima**, in cui la **remunerazione variabile** dei dipendenti è **stabilita in un accordo aziendale** sottoscritto con le rappresentanze sindacali, in cui sono già **stabiliti i criteri e le modalità di computo** di tale quota di remunerazione connessa al **raggiungimento di obiettivi a fine esercizio**. Alla chiusura dell'esercizio, quindi, la società è già in grado di fare un computo di massima del valore di tale porzione di remunerazione sulla base dei dati annuali disponibili, mentre **nei primi mesi dell'anno seguente avverrà la consuntivazione** delle somme in modo definitivo;
- **la seconda**, invece, si ha quando la **determinazione della quota variabile** di retribuzione è possibile **solo nell'anno successivo** in quanto **manca un accordo** che ne individui i criteri e le modalità, così che nell'esercizio di riferimento la società può solo fare una **stima indicativa** di questo onere.

Il documento della FNC affronta le due fattispecie sotto il profilo contabile e fiscale, proponendo queste soluzioni.

Prima fattispecie

Dal punto di vista contabile, ai sensi dell'**Oic 19, a fine esercizio la società è in grado di calcolare** la quota di **remunerazione variabile** ed in contropartita del relativo costo dovrà **rilevare un debito**; infatti, in questo caso, a fine esercizio si rileva una **"passività di natura determinata ed esistenza certa"** il cui ammontare è **"fisso o determinabile"**.

Il fatto che la determinazione puntuale della remunerazione avverrà solo nell'esercizio seguente, in cui sarà compiuta la **consuntivazione**, non muta la conclusione, in quanto questa fase assume una **funzione essenzialmente ricognitiva**.

Dal punto di vista fiscale, quindi, va da sé che **i costi così rilevati a fine esercizio** in contropartita di debiti siano **deducibili** nello stesso esercizio della loro imputazione per competenza.

Cosa succede alle **differenze** che fisiologicamente emergeranno fra quanto rilevato nel conto economico di fine esercizio e quanto invece sarà effettivamente corrisposto ai dipendenti in esito della puntuale consuntivazione? Si prospettano **tre casi**:

1. **l'importo contabilizzato nel bilancio è diverso da quello erogato** a seguito della consuntivazione, ma poiché quest'ultima avviene prima della ultimazione della predisposizione del progetto di bilancio d'esercizio, **la società è ancora in tempo a correggere il dato contabile**. E' chiaro che questa circostanza **risolve alla radice ogni potenziale problema** di ordine contabile o fiscale;
2. **l'importo contabilizzato in bilancio è inferiore a quello consuntivato**, ed i tempi tecnici non consentono di aggiornare il dato di bilancio; in questo caso la società rileva nell'esercizio successivo una **sopravvenienza passiva** che, ai fini fiscali, secondo la prospettazione indicata dalla FNC **non è fiscalmente deducibile** nell'anno della sua rilevazione; lo sarà solo nell'esercizio precedente, ma ricorrendo ad una **dichiarazione integrativa** a favore;
3. **l'importo contabilizzato in bilancio è maggiore di quello consuntivato**. In questo occorre distinguere due ipotesi: – **se la differenza è dovuta ad accadimenti dell'anno seguente** (ad es., la fuoriuscita di un lavoratore), la **sopravvenienza attiva** sarà **imponibile** nell'esercizio di sua rilevazione, ed il **costo imputato** nel bilancio sarà **deducibile per intero**; – **se invece la differenza è riferita ad una mera diversa quantificazione**, secondo la FNC allora la **deduzione fiscale** del costo sarà ammessa **solo nei limiti della quota di remunerazione consuntivata**, mentre la corrispondente **sopravvenienza attiva non sarà imponibile** nell'esercizio seguente.

Seconda fattispecie

In questo caso, per via dell'**assenza di criteri di determinazione prefissati** e/o dati di *performance* misurabili senza obiettivi elementi di rilevante incertezza, in contropartita del costo deve essere rilevato un **fondo** così che, ai sensi dell'[articolo 107 Tuir](#), trattandosi di **accantonamento**, **la deduzione fiscale non sarà consentita nell'anno di imputazione**, ma solamente nell'esercizio seguente in cui sarà perfezionata la consuntivazione della remunerazione variabile.

IMU E TRIBUTI LOCALI

IMU: la risoluzione del leasing sposta la debenza sul concedente

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la **risoluzione** del contratto di *leasing* la **soggettività passiva Imu** passa in capo alla **società di leasing** anche se la stessa **non** ha ancora acquisito la **disponibilità materiale** del bene. Lo ha stabilito la **CTR Lombardia** con la [sentenza n. 1194 del 20.03.2018](#).

La controversia trae origine dalla notificazione di un avviso di accertamento per **Imu**, con il quale il Comune contestava a una banca l'**omessa denuncia** e l'**omesso pagamento** dell'imposta per l'anno 2013.

La banca aveva concesso in **locazione finanziaria** un complesso immobiliare a una società che successivamente era stata dichiarata **fallita** (25 giugno 2013). Nelle more, la ditta utilizzatrice si era resa **inadempiente** del pagamento dei canoni concordati cosicché, in data **24 gennaio 2013**, la concedente si era avvalsa della **clausola risolutiva espressa**, contenuta nel **contratto** sottoscritto che, per via della operatività della detta clausola, si era **risolto in via anticipata**.

Tuttavia, il complesso immobiliare **non rientrava definitivamente nella disponibilità della banca** poiché attratto alla procedura fallimentare della utilizzatrice. Pertanto, la concedente intentava un giudizio civile presentando apposita **domanda di rivendica**; per effetto di ciò, in data **22 ottobre 2014**, il complesso rientrava nella **disponibilità** della società di *leasing*.

Da queste circostanze la **società concedente** riteneva di **non** essere **soggetto passivo Imu** per il 2013. Il Comune, dal canto suo, notificava alla banca l'atto impugnato chiedendo il **versamento** del tributo, oltre alla **sanzione**.

La CTP di Milano **annullava la sanzione** irrogata ma sanciva la **debenza del tributo** per via della sovraordinazione della legge, ovverosia dell'[articolo 8 D.Lgs. 23/2011](#), rispetto alle istruzioni ministeriali di cui al [D.M. 30.10.2012](#).

La CTR ha **confermato** la decisione della Commissione provinciale **respingendo** l'appello proposto dalla banca. A parere del Collegio la norma che regola la soggettività passiva dell'Imu è chiara: **solo finché dura il contratto, il soggetto passivo è il locatario, cioè il detentore**. Nel caso specifico, però, il contratto di *leasing* è stato **risolto** per inadempimento il 23 gennaio 2013, mediante raccomandata contenente l'azione della **clausola risolutiva espressa**. Da questa data il **contratto è cessato**, e quindi il **locatario non è più da considerarsi soggetto passivo**. Dopo la **risoluzione del contratto**, infatti, il soggetto passivo diventa il **proprietario**.

A nulla rileva invece il fatto che la **riconsegna non** sia **contestuale** alla risoluzione del contratto. Difatti, la **mancata riconsegna** del bene non incide sulla durata del rapporto che, per effetto della clausola risolutiva espressa, si è risolto e ha pertanto avuto fine.

Insomma, nel periodo **intercorrente** fra la **risoluzione** del contratto e la **riconsegna** del bene, è il **proprietario** che deve versare l'Imu, in quanto il **locatario** è un **detentore senza titolo del bene**.

Alla luce di tutto ciò, il Giudice d'Appello ha affermato che *“con la risoluzione del contratto di leasing si determina la **soggettività passiva Imu in capo alla società di leasing** anche se la stessa **non** ha ancora acquisito la **disponibilità** materiale del bene”*. Dalla **conferma** dell'operato del primo giudice deriva la condanna dell'appellante al pagamento del tributo.

Ma la CTR va oltre a quanto stabilito dalla CTP. Nella sentenza in commento viene, infatti, osservato che il *“contratto di leasing è stato risolto in **data anteriore** al fallimento, tanto che la curatela si è vista costretta a sollecitare più volte – la banca – per riprendersi l'immobile. ... La – banca – ha avuto un ruolo nel gestire la riconsegna dell'immobile, a partire dall'inizio del 2012 e fino alla fine del 2014. In definitiva, il **comportamento temporeggiatore** della società si pone **contro la buona fede** nel rapporto tributario con l'amministrazione comunale”*. Pertanto, la società di leasing è stata altresì condannata al pagamento delle **sanzioni amministrative** stabilite nella misura del 30% dell'Imu.

OneDay Master

**GOVERNANCE & COMPLIANCE AZIENDALE: SPUNTI PRATICI
PER LA CORRETTA GESTIONE DEI RISCHI 231**

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta R&S e operazioni straordinarie: nuovi chiarimenti

di **Lucia Recchioni**

Nuovi chiarimenti sono stati forniti in tema di **credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo** con la [circolare 10/E/2018](#), emanata dall'**Agenzia delle entrate** d'intesa con il **Ministero dello Sviluppo economico (Mise)**.

La circolare, più precisamente, si sofferma sugli effetti che le **operazioni di riorganizzazione aziendale** possono avere sull'applicazione della **disciplina agevolativa**.

Come è noto, infatti, il credito d'imposta è commisurato, per ciascuno dei periodi d'imposta agevolati, all'eccedenza degli **investimenti** effettuati rispetto alla **media degli investimenti** realizzati nel periodo d'imposta in corso al **31.12.2014** e nei **due precedenti**; pare quindi evidente che questo particolare meccanismo di calcolo dell'agevolazione, basato sul **metodo incrementale**, possa presentare **problematiche applicative** nei casi in cui le **imprese beneficiarie** siano interessate da **operazioni straordinarie** come trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti.

In generale, i principi che vengono richiamati dalla circolare in commento, ai fini dell'individuazione del corretto **trattamento** applicabile sono i seguenti:

- la disciplina agevolativa deve essere considerata **totalmente autonoma** rispetto a quella del **reddito d'impresa**;
- tutte le volte in cui ci si trovi in presenza di un **periodo agevolato di durata inferiore o superiore** a quella ordinaria di dodici mesi (anche a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale, quali trasformazioni, fusioni e scissioni), i parametri rilevanti per il meccanismo di calcolo del **credito d'imposta** (importo minimo di investimenti, importo massimo del credito spettante e media storica di riferimento) devono essere **ragguagliati alla durata effettiva del periodo agevolato**;

Alla luce delle richiamate precisazioni, pertanto, con la [circolare 10/E/2018](#) vengono indicate le modalità di determinazione del credito d'imposta in presenza di **trasformazioni** societarie, **fusioni** e **scissioni**, **conferimento** di ramo d'azienda o di azienda.

Soffermando l'attenzione sulla prima delle richiamate operazioni straordinarie, ovvero la **trasformazione societaria**, giova ricordare che l'[articolo 170, comma 2, Tuir](#) prevede, nei casi di **trasformazione progressiva** o **regressiva**, che il periodo compreso tra l'**inizio del periodo**

d'imposta e la **data** in cui ha effetto la **trasformazione costituisce autonomo periodo d'imposta**.

Si rende pertanto necessario distinguere:

- il **periodo ante-trasformazione**, in relazione al quale il soggetto “trasformando” ha diritto a calcolare il **credito d'imposta** per i costi ammissibili ad esso imputabili in base alle regole di competenza previste dalla disciplina agevolativa,
- il **periodo d'imposta post-trasformazione**, con riferimento al quale il diritto ad accedere al beneficio sorgerà in capo al **soggetto risultante dall'operazione** di trasformazione.

Ai fini del calcolo dell'imposta, sia la media storica di riferimento che tutti gli altri parametri rilevanti dovranno essere **ragguagliati al periodo di riferimento**; l'eccedenza agevolabile, così individuata, dovrà essere tuttavia in ogni caso confrontata con l'importo agevolabile su **base annua**, per verificare che **non sia comunque superato** quest'ultimo importo.

Al fine di meglio comprendere quanto appena brevemente esposto la circolare propone dunque un **esempio**.

Si supponga, a titolo esemplificativo, che una **società in nome collettivo** esistente dal 2012 e con media storica pari a 38.000 euro si sia **trasformata in una società a responsabilità limitata** nel corso del 2017, con effetto dal 1° ottobre, e che il primo esercizio post trasformazione si sia chiuso il 31 dicembre 2017.

Avremo quindi due diversi periodi d'imposta:

- la **società di persone** ha diritto a calcolare il credito d'imposta per il periodo **1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017**, ragguagliando a **nove mesi** la media storica di riferimento,
- la **società di capitali** può calcolare il credito d'imposta per il **periodo 1° ottobre 2017 – 31 dicembre 2017**, confrontando i costi di competenza di detto periodo con la medesima media di riferimento, **ragguagliata a tre mesi**.

Per i **periodi imposta successivi**, la **società risultante dall'operazione di trasformazione** potrà invece calcolare il credito d'imposta avendo riguardo alla media storica di riferimento determinatasi in capo al soggetto trasformato per il suo **intero valore**.

Da ultimo la circolare precisa che, se l'operazione di **trasformazione** è invece intervenuta in uno dei periodi rilevanti per il calcolo della **media storica**, la società risultante dall'operazione che intende accedere al **beneficio** è tenuta a considerare anche i costi rilevanti per il calcolo del parametro di riferimento sostenuti **prima della trasformazione**.

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Il recapito della fattura elettronica

di **EVOLUTION**



Il provvedimento AdE n. 89757 del 30 aprile 2018 ha definito le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei file al Sdl, i controlli che quest'ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell'ambito del processo di fatturazione elettronica.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa della fase di recapito delle fatture elettroniche.

La fattura elettronica è **recapitata** dal Sdl:

- al soggetto **cessionario/committente** oppure,
- per conto del cessionario/committente, ad un **intermediario**.

Il recapito può avvenire attraverso le seguenti **modalità**:

- sistema di posta elettronica certificata, "**PEC**";
- sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "**web service**";
- sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su **protocollo FTP**.

Per consentire al Sdl di recapitare la fattura elettronica alla controparte, l'emittente deve compilare nel file della fattura il campo "**CodiceDestinatario**" valorizzandolo con il **codice numerico di 7 cifre** ovvero con il **codice convenzionale** indicato nelle specifiche tecniche del [provvedimento n. 89757/2018](#) e la PEC del cessionario/committente.

Al fine di prevenire i casi in cui il cessionario/committente Iva:

- **non riesca a dotarsi di PEC** ovvero
- **non abbia attivato un canale telematico** “web service” o FTP con Sdl, ovvero
- non ricorra ad un **intermediario** in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche,

queste ultime sono messe a disposizione del destinatario su **apposita area web riservata** dell'Agenzia delle Entrate: in tale ultimo caso, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a **comunicare** al cessionario/committente che la fattura è **acquisibile** dalla citata area autenticata. Al momento in cui cessionario/committente **prende visione** della fattura nell'area autenticata, il Sdl ne dà **comunicazione** al soggetto trasmittente.

Per agevolare il **processo di recapito** delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio *web* per consentire ai **soggetti passivi Iva** di **registrare il canale telematico – una PEC o un codice destinatario – attraverso cui intendono ricevere tutte le proprie fatture di acquisto**.

Nel caso in cui la fattura elettronica è destinata ad un **consumatore finale**, un soggetto Iva rientrante nei regimi agevolati di **vantaggio** o **forfettario** o dell'**agricoltura**, l'emittente può valorizzare solo il campo “CodiceDestinatario” con il **codice convenzionale** e la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la **messa a disposizione** del *file* su **apposita area web** riservata dell'Agenzia delle Entrate.

Infine, nel caso in cui il cessionario/committente **non abbia utilizzato il servizio di registrazione**, il campo “CodiceDestinatario” del *file* della fattura elettronica è compilato dal soggetto emittente come segue:

- inserendo il **codice destinatario** fornito dal soggetto cessionario/committente;
- inserendo un **codice convenzionale “0000000”** e compilando il successivo campo “PECDestinatario” con l'indirizzo **PEC** del soggetto cessionario/committente;
- inserendo **solo il codice convenzionale “0000000”** nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un **consumatore finale** e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del *file* della fattura elettronica, non siano stati compilati i campi “IdFiscaleIVA” e sia stato compilato solo il campo “CodiceFiscale” del cessionario/committente;
- inserendo **solo il codice convenzionale “0000000”** nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto “**regime di vantaggio**”, un soggetto passivo che applica il **regime forfettario** ovvero un **produttore agricolo in regime di esonero**;
- inserendo **solo il codice convenzionale “0000000”** nel caso in cui il soggetto passivo Iva cessionario/committente **non abbia comunicato** al cedente/prestatore il **codice destinatario ovvero la PEC** attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal Sdl.

Per ogni *file* elaborato il Sdl calcola un **codice alfanumerico** che caratterizza univocamente il documento (**hash**), riportandolo all'interno delle ricevute.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by volare, grafico / Freepik